

La comunicazione preventiva 4.0 detta il 20%

Il nuovo meccanismo è comparso da quest'anno dopo la legge di Bilancio

Da chiarire se la stipula del contratto di leasing vale come versamento

Pagina a cura di Roberto Lenzi

Imprese e Transizione 4.0, il credito è a rischio se il valore del bene è sceso. Le imprese, entro 30 giorni dalla prenotazione del credito, devono versare un acconto pari almeno al 20% del valore del bene.

Un tipico esempio è l'azienda che ha presentato la comunicazione preventiva al Gse nel 2024, indicando un investimento da 100mila euro. Non ha però versato l'acconto entro il 31 dicembre 2024 ed è quindi "scivolata" sulla nuova normativa che prevede il tetto di spesa di 2,2 miliardi di euro. È stata quindi costretta a presentare la nuova comunicazione preventiva in questi giorni e, per non correre rischi, ha dichiarato un importo identico alla prima comunicazione. Nel frattempo, il fornitore ha proposto un bene simile ma a un prezzo inferiore, pari a 95mila euro. L'impresa aveva comunque deciso di procedere e versato l'acconto di 19mila euro, cioè il 20% del nuovo prezzo. Il problema è che l'acconto deve rappresentare almeno il 20% dell'importo dichiarato nella comunicazione preventiva, non del prezzo effettivo. E questo vincolo vale anche se, nella comunicazione conclusiva, l'impresa corregge l'importo finale agli effettivi 95mila euro.

La normativa sulle comunicazioni nasce per dare certezza e tracciabilità agli impegni delle imprese e al fabbisogno di bilancio. Serve a "prenotare" il credito e, per farlo davvero, serve che l'impresa dimostri di aver investito già almeno il 20% di quanto aveva dichiarato in origine. Non conta quanto poi costa davvero il bene, ma quanto aveva detto che sarebbe costato. Situazione reale nel caso della 5.0 e volendo della 4.0 a regime. Ma la situazione mal si applica ai casi che hanno visto progettare investimenti più di un anno prima. La certezza dell'incentivo, che arriva solo ora, porta le imprese a riprendere in mano progetti e a richiedere un adeguamento dei prezzi. Ecco quindi il rischio: anche se l'impresa ha versato il 20% del prezzo reale, se quell'importo è inferiore al 20% dell'investimento dichiarato nella comunicazione preventiva, rischia di perdere l'agevolazione.

Ciò sembra ragionevole su Transizione 5.0, ma non lo è per Transizione 4.0 ove, invece, il tecnicismo dell'acconto è comparso a sorpresa. Stante la situazione attuale, la comunicazione conclusiva non può essere usata per "sanare" il problema. In altre parole, la comunicazione di completamento può aggiornare l'importo, ma non sembra poter giustificare un acconto carente rispetto alla preventiva. Un intervento di sanatoria o di chiarimento sarebbe opportuno anche per rendere da

subito libere risorse che altrimenti restano inutilmente vincolate fino alla comunicazione di ultimazione dell'investimento.

Un'altra cosa interessante da tenere d'occhio riguarda la differenza tra 4.0 e 5.0 quando si parla di acconti e leasing. Nel credito di imposta 5.0 i tempi sono stati più lunghi e molte cose si sono aggiustate strada facendo. Le FAQ rilasciate su Transizione 5.0 prevedono che la stipula di un contratto di leasing vincolante possa valere come condizione sufficiente, anche senza versare un acconto in denaro. In pratica, se l'impresa firma un contratto di leasing, con accettazione da parte del fornitore, quello vale come impegno e quindi come "prenotazione" dell'agevolazione, senza bisogno di anticipare il 20%. Il punto è che questa possibilità vale solo su Transizione 5.0, perché è prevista quantomeno dalle FAQ. In Transizione 4.0, invece, nessuno ha chiarito che si possa usare lo stesso criterio. Né il Mimit né il Gse, relativamente a Transizione 4.0, hanno mai detto che il leasing può sostituire l'acconto. E quindi si resta nel dubbio: un'impresa potrebbe pensare di essere a posto solo perché ha firmato un contratto di leasing — senza acconto — e poi scoprire, in fase di controllo, che quella firma non basta a soddisfare il requisito dell'acconto del 20%. In sintesi, su Transizione 5.0 il leasing è ok e può sostituire l'acconto, mentre su Transizione 4.0, se non c'è un versamento reale, il beneficio è a rischio a meno di conferme che ad oggi, almeno ufficialmente, non ci sono. Poi si può pensare di percorrere la strada dell'analogia, ma senza una conferma scritta è difficile rischiare.

Un chiarimento sarebbe opportuno anche per confermare che la stipula del contratto di leasing equivale al versamento di tutto l'importo sottoposto a contratto di leasing. Ipotizzando un caso limite, se l'impresa deve investire su un bene da 200mila euro e su un altro da 800mila euro, sarebbe opportuno avere una conferma che l'impresa stessa, sottoscrivendo il solo contratto di leasing relativo al bene da 200mila euro, senza effettuare alcun versamento, soddisfi l'obbligo di acconto del 20% per ambedue i beni e non per uno solo. In assenza di chiarimenti, l'unica strada sicura resta quella classica: ordine vincolante più acconto del 20% effettivo, calcolato sull'importo dichiarato nella comunicazione preventiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA